

Ricorso amministrativo

E' il caso di un socio, precedentemente iscritto alla Gestione commercianti, già amministratore e quindi liquidatore di SRL uninominale (pertanto unico titolare delle quote sociali) che, agli inizi della fase di liquidazione della società, si sia contemporaneamente re-iscritto all'Ordine degli Architetti, iniziando fin da subito a svolgere degli incarichi per dei clienti: l'INPS lo cancella dalla Gestione Commercianti a far data dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (quindi dopo che è terminata la procedura di liquidazione); il ricorrente, invece, presenta un ricorso amministrativo sulla base del principio della prevalenza e abitudine dell'attività di architetto e chiedendo contestualmente di essere cancellato dalla Gestione Commercianti a far dalla sua iscrizione all'Ordine degli Architetti.

Al Comitato Amministratore per la Gestione dei Contributi e delle Prestazioni Previdenziali degli Esercenti Attività Commerciali per il tramite della sede INPS di via [inserire la via della sede INPS di competenza] n. [inserire il numero civico della sede INPS di competenza], [inserire il CAP della sede INPS di competenza]

Ricorso amministrativo ex art. 47 l. 9 marzo 1988, n.89 avverso provvedimento n. [inserire il codice alfanumerico del provvedimento in genere composto da 20 caratteri e la data di tale provvedimento] del [inserire data del provvedimento]

Per Caio, nato a [inserire città di nascita], il [inserire data di nascita], C.F. [inserire codice fiscale], ivi residente in via [inserire via e civico di residenza], [inserire città di residenza], il quale presenta in proprio ricorso amministrativo

Premesso in fatto e in diritto

- Il ricorrente era iscritto presso la Gestione Commercianti dell'INPS nella qualità di socio unico e amministratore della società [inserire nome società], con partita IVA n. [inserire p. IVA] e codice azienda n. [inserire codice azienda INPS].
- La società [inserire nome società] è stata posta in liquidazione il [inserire data] atteso che il ricorrente ha deciso di chiudere l'attività lavorativa esercitata con la [inserire nome società] e di riprendere quella di [inserire nuova attività] già esercitata dal [inserire anno d'inizio] al [inserire anno di fine].
- Il ricorrente in data [inserire data nella quale è stata effettuata la messa in liquidazione della società] ha posto in liquidazione la società e, in [inserire data nel quale si è iscritto all'ordine professionale], si è iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma e contestualmente è stata presentata richiesta d'iscrizione all'Inarcassa (l'ente pensionistico degli architetti) che lo ha iscritto con delibera recante la data del [inserire data dell'iscrizione all'Inarcassa] (allegato 1).
- Come è noto e come precisa chiaramente la circolare INPS n.12 del 1 febbraio 2008, la fase di liquidazione di una società non comporta l'automatica cancellazione dalla Gestione Commercianti per il liquidatore la cui posizione deve, però, essere valutata alla luce del principio dell'abitudine e dell'attività prevalente: se, infatti, **il liquidatore e socio della società ha già intrapreso un'altra attività che è abituale e**

prevalente rispetto all'attività di liquidazione della società stessa allora deve essere cancellato già durante la fase di liquidazione. La circolare n.12 del 1 febbraio 2008 dispone: *“l'iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitudine e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese”*.

- Il principio dell'attività lavorativa esercitata con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza quale fondamento dell'obbligo d'isciversi alla Gestione Commercianti è posto dall'art. 1, comma 203, lett. c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui sono tenuti all'iscrizione a tale gestione i soggetti che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con **carattere di abitudine e prevalenza**”.
- Ai fini del giudizio di abitudine e prevalenza, il ricorrente iscrittosi all'Albo degli Architetti il [inserire data d'iscrizione all'Ordine degli Architetti] e alla Inarcassa fin dal [inserire data dell'iscrizione all'Inarcassa] (allegato 1), ha iniziato immediatamente a svolgere l'attività professionale come attestato dal fatto che, tra il [inserire data d'iscrizione all'Ordine degli Architetti] e il [inserire data d'estinzione della società in seguito a comunicazione al registro delle imprese], ha già emesso 4 fatture nelle seguenti date: [inserire data 1 fattura], [inserire data 2 fattura], [inserire data 3 fattura], [inserire data 4 fattura], (allegati 2,3,4 e 5); come è noto, i clienti non arrivano per moto spontaneo ma si deve porre in essere una previa attività di ricerca e di marketing: ciò significa che il ricorrente, appena si è re-iscritto all'Ordine degli Architetti in data [inserire data d'iscrizione all'Ordine degli Architetti], ha fin da subito iniziato attivamente a lavorare per la ricerca di nuovi clienti come architetto e ha, conseguentemente, erogato le prestazioni professionali cui si riferivano le 4 citate fatture; si è trattato, in altri termini, di un'attività lavorativa a tempo pieno come architetto.
- Per quanto concerne, invece, la liquidazione della [inserire nome società], cioè l'altro elemento di valutazione del giudizio di abitudine e prevalenza, trattandosi di una società praticamente senza beni ed essendo ormai estinti tutti i rapporti commerciali della stessa, essa è stata in pratica effettuata dal commercialista che ha redatto il bilancio di liquidazione, mentre **il ricorrente si è limitato alla vendita dei due unici beni che aveva la società**: un [inserire un bene] per [inserire un prezzo] euro e un [inserire un secondo bene] per un valore di [inserire un secondo bene] euro.
- Quindi, ai fini del giudizio comparativo di abitudine e prevalenza c'è stata, da una parte, un'attività di liquidazione della [inserire nome società soggetta a liquidazione] consistita in qualche telefonata al commercialista e nel vendere [inserire il numero di beni aziendali venduti] beni aziendali e, dall'altra, nell'ambito dell'attività di architetto, un lavoro a tempo pieno consistente nel reperire dei clienti, effettuare le relative consulenze, farsi pagare ed emettere le fatture, come attestato dall'emissione di 4 fatture nel periodo corrispondente.
- Alla luce delle già indicate circostanze, appare evidente che il ricorrente doveva essere cancellato dalla Gestione Commercianti fin dal [inserire data iscrizione all'Ordine degli Architetti].

- Il ricorrente, peraltro, ha inserito apposita nota in “Comunica” in cui ha espressamente richiesto di essere cancellato dalla Gestione Commercianti fin dal [inserire data iscrizione all’Ordine degli Architetti] e, poi, dopo la cancellazione della [inserire nome società soggetta a liquidazione], ha chiamato più volte il numero verde dell’INPS per spiegare la questione.
- Il provvedimento di cancellazione a far data dal [inserire data estinzione società dal registro delle imprese] ha generato un (presunto, secondo l’interpretazione errata dell’INPS) debito contributivo corrispondente, alla data odierna, a euro [inserire debito contributivo] oltre euro [inserire importo] di sanzioni.

Per le suesposte ragioni in fatto e in diritto si chiede che, accogliendo il presente ricorso, l’INPS:

1. In via principale, annulli il provvedimento n. [inserire il codice alfanumerico del provvedimento in genere composto da 20 caratteri e la data di tale provvedimento] del [inserire data del provvedimento] e, per l’effetto, cancelli il ricorrente dalla Gestione Commercianti a far data dal [inserire data iscrizione all’Ordine degli Architetti], rimodulando conseguentemente l’importo di [inserire importo richiesto dall’INPS in base al provvedimento che prevede la cancellazione dalla gestione commercianti a far data dall’estinzione della società] in quello che è dovuto in base a un provvedimento di cancellazione a far data dal [inserire data iscrizione all’Ordine degli Architetti].

Fin da subito si fa espressa riserva di presentare ricorso giudiziale avverso il provvedimento di cancellazione dalla Gestione Commercianti a far data dal [inserire data di estinzione della società dal registro delle imprese], trascorsi 90 giorni dalla presentazione del presente ricorso.

Si specifica, inoltre, che subito dopo la presentazione del presente ricorso, si procederà, comunque, al pagamento delle somme asseritamente richieste dall’INPS, con riserva di totale ed incondizionata ripetizione, non ritenendosi dovute le somme richieste; si specifica, pertanto, che tale pagamento NON costituisce né acquiescenza all’erronea posizione assunta dall’Istituto né rinuncia al presente ricorso o a quello che sarà presentato in sede giudiziaria.

Roma [data]

Firma ricorrente

Allegati:

1. Delibera iscrizione alla Inarcassa a far data dal [inserire data]
2. Fattura del [data]
3. Fattura del [data]
4. Fattura del [data]
5. Fattura del [data]
6. Provvedimento INPS di cancellazione n.